



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/2006

AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

AVG 17

PRESCRIZIONI TECNICHE PER ATTIVITÀ DI

ALLEVAMENTO DI BESTIAME

D.Lgs. 152/2006, parte II dell'allegato IV alla parte quinta, lettera nn):

“Allevamenti effettuati in ambienti confinati”+

(riferimento: modulo C17)



ALLEVAMENTO DI BESTIAME

(riferimento: modulo C17)

1 Ambito di applicazione

Sono autorizzabili in via generale le attività di **allevamento di bestiame** effettuate in ambienti confinati in cui, per le diverse categorie di animali, il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato nella seguente tabella:

Categoria animale e tipologia di allevamento (<i>peso vivo medio</i>)	Numero capi	Categoria animale e tipologia di allevamento (<i>peso vivo medio</i>)	Numero capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (<i>600 kg/capo</i>)	200 ÷ 400	Ovaiole e capi riproduttori (<i>2 kg/capo</i>)	25.000 ÷ 40.000
Rimonta vacche da latte (<i>300 kg/capo</i>)	300 ÷ 600	Pollastre (<i>0,7 kg/capo</i>)	30.000 ÷ 40.000
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	300 ÷ 600	Polli da carne (<i>1 kg/capo</i>)	30.000 ÷ 40.000
Bovini all'ingrasso (<i>400 kg/capo</i>)	300 ÷ 600	Altro pollame	30.000 ÷ 40.000
Vitelli a carne bianca (<i>130 kg/capo</i>)	1.000 ÷ 2.500	Tacchini: maschi (<i>9 kg/capo</i>)	7.000 ÷ 40.000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	400 ÷ 750	Tacchini: femmine (<i>4,5 kg/capo</i>)	14.000 ÷ 40.000
Suini: accrescimento/ingrasso	1.000 ÷ 2.000	Faraone (<i>0,8 kg/capo</i>)	30.000 ÷ 40.000
Ovicaprini (<i>50 kg/capo</i>)	2.000 ÷ 4.000	Cunicoli: fattrici (<i>3,5 kg/capo</i>)	40.000 ÷ 80.000
		Cunicoli: capi all'ingrasso (<i>1,7 kg/capo</i>)	24.000 ÷ 80.000
		Equini (<i>550 kg/capo</i>)	250 ÷ 500
		Struzzi	700 ÷ 1.500

Si rappresenta che con più di 40.000 posti pollame complessivi si ricade nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale (Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006).

La presente autorizzazione in via generale comprende le emissioni in atmosfera, sia convogliate che diffuse, derivanti dalle attività di allevamento propriamente detto (deiezioni, loro fermentazione e processi di trasformazione ossido-riduttivi dell'azoto in esse contenuto), dalla movimentazione della lettiera, di peli o piume, ... , nonché dalle seguenti attività correlate:

- sili di stoccaggio di mangimi sciolti o pellettizzati;
- impianti di essiccazione e trasporto pneumatico di fieno o simili.

Sono esclusi dall'obbligo di autorizzazione sili adibiti esclusivamente allo stoccaggio di materiale vegetali, nonché impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a bio-masse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl.

Sono inoltre comprese nella presente autorizzazione a carattere generale, senza obbligo di indicarle nei relativi allegati tecnici, le emissioni derivanti da occasionali attività di manutenzione degli impianti e delle strutture, come ad esempio saldatura, molatura, attività di ritocco delle superfici a scopo protettivo, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella B del TULP qualora gli effluenti siano convogliati in atmosfera.

Si precisa che nell'ambito della presente autorizzazione, agli impianti termici impiegati esclusivamente per la climatizzazione dei locali, anche dove sono ricoverati a qualsiasi titolo gli animali, sono applicabili le stesse condizioni degli impianti termici civili, sia in termini di soglia di esenzione che di limiti applicabili.

Sono inoltre comprese nella presente autorizzazione a carattere generale, senza obbligo di indicarle nei relativi allegati tecnici, le emissioni derivanti da occasionali attività di manutenzione degli impianti e delle strutture, come ad esempio saldatura, molatura, attività di ritocco delle superfici a scopo protettivo, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella B del TULP qualora gli effluenti siano convogliati in atmosfera.



2 Le emissioni dell'allevamento

Le principali emissioni provenienti da un allevamento sono dovute sia ai processi digestivi di fermentazione intestinale (emissioni enteriche), sia alla degradazione anaerobica delle deiezioni. La loro entità dipende dalla specie animale, dal tipo e dalla qualità dell'alimento, nonché dalle modalità di gestione delle deiezioni stesse. Gli inquinanti in esse presenti sono rappresentati principalmente da ammoniaca (NH_3), da composti solforati (fra i quali H_2S) e da un insieme di sostanze costituite da composti organici volatili (C.O.V.).

Inoltre la movimentazione della lettiera, dei peli o delle piume degli animali in allevamento può originare la dispersione di polveri.

Tali emissioni comunemente vengono rilasciate in forma diffusa (aperture o ventole a parete, letamai o concimaie, ecc.), ma possono essere anche aspirate ed emesse in forma convogliata.

3 Le emissioni delle attività connesse

3.1 Emissioni da stoccaggio e movimentazione di mangimi

Le emissioni in atmosfera derivanti dalla fase di caricamento di sili di stoccaggio o dal trasporto pneumatico di mangimi o altri prodotti impiegati nell'allevamento, emesse in forma convogliata, sono generalmente presidiate da sistemi di depolverazione che recuperano le polveri trascinate dall'aeriforme impiegato per la movimentazione dei prodotti stessi.

3.2 Emissioni da stoccaggio, essiccazione, movimentazione di fieno

I fienili dotati di sistemi di insufflazione di aria calda per l'essiccazione del fieno stoccato possono dar luogo ad emissioni, convogliate o diffuse, caratterizzate dalla presenza di polveri trascinate assieme all'umidità asportata dal fieno in essiccazione.

4 Prescrizioni relative all'installazione ed all'esercizio degli impianti

4.1 Emissioni in atmosfera convogliate

Di seguito si riportano prescrizioni specifiche relativamente alle emissioni convogliate derivanti dalle lavorazioni più significative dell'attività di *allevamento*.

4.1.1 Essiccazione

Nel caso di essiccazione effettuata con contatto diretto fra gas di combustione e prodotto da essiccare, i relativi impianti di combustione devono essere alimentati a metano o GPL.

4.2 Emissioni in atmosfera in forma diffusa

Per lo stoccaggio e la movimentazione di eventuali materiali polverulenti devono essere adottate le migliori tecniche e tutte le altre possibili cautele atte a garantire il massimo contenimento delle emissioni in atmosfera in forma diffusa, esercendo gli impianti in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

Inoltre, ove pertinenti, devono essere adottate le seguenti prescrizioni puntuali:

- la disponibilità di spazio per gli animali allevati (superficie e/o volume) deve rispettare i valori minimi prescritti o consigliati dalle norme di settore;
- nel caso di allevamento su lettiera, al fine di evitare ogni spandimento di acqua e contenere le fermentazioni delle deiezioni presenti sulla lettiera stessa, l'impianto deve essere dotato di idonei sistemi per l'abbeveraggio automatico;
- se si effettua lo spandimento di liquami zootecnici ai fini agronomici, l'allevamento deve essere provvisto di idonei contenitori per lo stoccaggio opportunamente impermeabilizzati e di capacità utile complessiva, valutata in base alla potenzialità massima dell'allevamento, non inferiore al volume del liquame prodotto in tre mesi;



- i depositi devono essere realizzati con apposite platee impermeabili in calcestruzzo, adeguatamente coperte per evitare bagnatura e dilavamento e con pendenza tale da rendere possibile il convogliamento del percolato in apposite vasche di raccolta;
- il letame liquido deve essere stoccato in vasche o cisterne chiuse;
- la volumetria dello stoccaggio delle deiezioni deve essere tale da contenere tutto il prodotto per il periodo intercorrente fra i tempi di produzione e quelli di utilizzazione e/o asporto, e comunque per un periodo minimo di tre mesi;
- la permanenza delle deiezioni nella stalla, compatibilmente con le esigenze del ciclo produttivo, deve essere ridotta al minimo indispensabile; per l'asporto fino al luogo di stoccaggio potranno essere impiegati impianti fissi (nastri trasportatori entro appositi tunnel) e/o mezzi mobili, rispettando comunque le disposizioni e gli orari eventualmente stabiliti dall'autorità sanitaria;
- eventuali sistemi di ventilazione e di estrazione dell'aria dai capannoni di allevamento devono essere dotati di griglie o altri sistemi analoghi per il contenimento di peli, piume e polveri grossolane;
- nella movimentazione di materiale secco e polverulento deve essere posta particolare attenzione nel contenere la formazione di emissioni diffuse, riducendo al minimo l'altezza di caduta del materiale medesimo e limitando la velocità dei mezzi su terreni non pavimentati; inoltre, ove possibile, compatibilmente con gli strumenti urbanistici vigenti, le vie di transito ed i piazzali di manovra devono essere adeguatamente pavimentati, provvedendo comunque alla tempestiva rimozione di materiale eventualmente disperso;
- tutte le operazioni di caricamento, movimentazione interna ed asporto del fieno devono essere effettuate manualmente o con sistemi meccanici che limitino la formazione e la dispersione di polverosità;
- i sistemi di insufflazione di aria calda per l'essiccazione di fieno e simili e le corrispondenti aperture per l'espulsione dell'aria umida devono essere progettati e realizzati in modo tale da impedire la formazione e la dispersione di polverosità: a tal fine la velocità di efflusso deve essere inferiore a 0,3 m/s;
- i sistemi di mitigazione e di contenimento delle emissioni diffuse devono essere mantenuti in continua efficienza.

5 Valori limite di emissione e sostanze oggetto di autonomo controllo

La progettazione, la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere tali da garantire che tutte le emissioni convogliate presenti (ad esclusione di quelle derivanti da impianti di sicurezza ed emergenza), in ogni condizioni di funzionamento, rispettino i limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, integrati con i seguenti limiti specifici per l'attività:

Limiti di emissione

Fasi lavorative	Inquinante	Limite di emissione [mg/Nm ³]
Allevamento	Ammoniaca	20
	Idrogeno solforato	5
	Polveri totali	20
Sili di stoccaggio, trasporti pneumatici	Polveri totali	20
Essiccazione fieno	Polveri totali	20
	Ossidi di azoto (*)	100
	Monossido di carbonio (*)	150

(

*

)